

È l'effetto del decreto del ministero dell'economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Split payment snellisce la p.a.

Semplificazione per chi esercita attività commerciali

DI FRANCO RICCA

L'opzione per anticipare l'esigibilità dell'Iva sugli acquisti in regime di «split payment» semplifica gli adempimenti degli enti pubblici che esercitano attività commerciali ed hanno diritto alla detrazione dell'imposta: in tal caso, infatti, nei registri Iva l'operazione sarà registrata in via definitiva al ricevimento della fattura, senza necessità di intervenire nuovamente al momento del pagamento della fornitura. Questo per effetto delle particolari disposizioni dell'art. 5 del dm 23 gennaio 2015.

Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/2/2015, che danno un senso alla previsione del comma 2 dell'art. 3 dello stesso decreto.

Area di applicazione dello «split payment»

In base all'art. 17-ter del dpr n. 633/72, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (fatture emesse e imposta esigibile da tale data), per le operazioni effettuate nei

confronti dello stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle Asl, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'Iva è in ogni caso versata dagli enti stessi con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Fanno eccezione:

- le operazioni per le quali gli enti destinatari rivestono la qualifica di debitori dell'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva (operazioni in regime di inversione contabile, acquisti da fornitori esteri, acquisti intraUe);

- i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta Irpef, di acconto o d'imposta.

Il versamento dell'Iva

Il dm 23 gennaio 2015, all'art. 4, stabilisce che gli enti acquirenti devono versare l'Iva addebitata dai fornitori entro il 16 del mese successivo a quello in cui è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazione

(riguardo alle modalità si veda ItaliaOggi di ieri). Lo stesso decreto, all'art. 3, stabilisce che per le operazioni soggette a split payment l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi; tuttavia, gli enti acquirenti hanno facoltà di optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura. Alle operazioni in esame non è più applicabile la disposizione del quinto comma, secondo periodo, dell'art. 6 del dpr n. 633/72, che consente ai fornitori di optare per l'anticipazione dell'esigibilità al momento della fatturazione.

Disposizioni particolari per gli enti soggetti passivi

L'art. 5 detta particolari disposizioni per l'assolvimento dell'Iva da parte degli enti pubblici che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali per le quali sono soggetti passivi dell'Iva. La norma stabilisce che, in tale ipotesi, non occorre effettuare il versamento di cui all'art. 4, dovendo l'imposta assolversi nella liquidazione periodica del mese o del trimestre, previa registrazione «a debito» delle fat-

ture d'acquisto entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. Se l'ente ha diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del dpr n. 633/72, ovviamente le fatture saranno registrate anche a credito, sicché nella liquidazione periodica l'imposta dovuta e quella a credito si compensano (integralmente se il diritto alla detrazione è totale). In questa prospettiva, come si diceva, si spiega la disposizione dell'art. 3, comma 2 del decreto, sulla facoltà per l'ente pubblico di optare per l'anticipo dell'esigibilità al ricevimento della fattura: esercitando questa facoltà, infatti, si anticipa non solo il debito, ma anche la nascita del diritto alla detrazione, per cui l'operazione resta neutra. L'esercizio dell'opzione, in tal caso, è vantaggioso perché evita la più laboriosa gestione nei registri Iva e nella dichiarazione annuale delle operazioni ad esigibilità differita (al ricevimento della fattura e al successivo pagamento), consentendo la contabilizzazione definitiva, ai fini del tributo, all'atto del ricevimento della fattura.

Ecco come l'ente pubblico paga l'Iva

- Acquisti istituzionali: versamento (con mod. F24 o in tesoreria) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile
- Acquisti commerciali: contabilizzazione del debito nella liquidazione periodica (e possibile compensazione con la detrazione), con riferimento al mese in cui l'imposta è divenuta esigibile

